

CONVENZIONE

TRA

LA "LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA" DI ROMA

E

SICINDUSTRIA

La Libera Università Maria SS. Assunta di Roma, di seguito denominata LUMSA, (C.F. 02635620582 e P.I. 01091891000) con sede in Roma, via della Traspontina n. 21, nella persona del Rettore, Prof. Francesco Bonini

E

La Sicindustria, con sede in Palermo, Via Alessandro Volta n.44, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Ing. Calogero Rizzolo

di seguito denominate "Parti",

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243 che disciplina le Università non statali legalmente riconosciute;

VISTO il Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO il decreto ministeriale del 06 giugno 2023, n. 96 "*Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca*";

VISTO lo Statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta adottato con Decreto Rettorale n. 2582 del 12 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.119 del 23 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo della Libera Università Maria Ss. Assunta adottato con Decreto Rettorale del 18 luglio 2024 n. 3073;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo adottato con decreto rettorale 28 ottobre 2016 n. 1717 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per le iscrizioni e la determinazione delle tasse e contributi, emanato con decreto rettorale 10 marzo 2023, n. 2742, ed in particolare l'art. 8, comma 6;

CONSIDERATO che Sicindustria ha, tra le proprie finalità, anche quella di predeterminare per i propri iscritti¹ le condizioni di migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali;

PREMESSO

- che è interesse della Sicindustria consentire ai propri associati, ai propri dipendenti, ai loro figli e coniugi una preparazione di livello universitario ed il costante aggiornamento professionale;
- che l'Università "LUMSA", in conformità ai principi e gli obiettivi del proprio Statuto, è disponibile ad addivenire ad un accordo di collaborazione economica per promuovere la formazione universitaria

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(PREMESSE)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Con la presente convenzione le Parti disciplinano la possibilità per gli associati e i dipendenti di Sicindustria che intendano iscriversi per la prima volta ai corsi di studio o ai corsi post lauream attivati dalla LUMSA di ottenere delle agevolazioni economiche in ordine ai costi di iscrizione. I benefici previsti dalla presente convenzione si applicano anche ai figli e al coniuge degli associati e dei dipendenti di Sicindustria.

Le parti, in ragione della presente convenzione, possono, inoltre, elaborare forme di collaborazione allo scopo di consentire il perfezionamento della formazione dei dipendenti della Sicindustria.

Art. 3

(REQUISITI PER L'ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI)

Le agevolazioni economiche previste nella presente convenzione sono concesse previo assolvimento degli adempimenti previsti dai bandi annuali di iscrizione per l'accesso ai corsi di studio e dei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

Gli interessati devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di accesso ai corsi universitari secondo la normativa vigente.

Art. 4

(MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE)

La LUMSA accorda ai beneficiari della presente convenzione che intendono iscriversi ad un corso di studio uno **SCONTO DEL 20%** sull'importo della 2° - 3° - 4° rata delle tasse annuali, determinato sulla base dell'ISEE Università, così come indicate dalle "**Tablette tasse e contributi**", approvate dal Consiglio di Amministrazione. È esclusa l'applicazione dello sconto ulteriore per il secondo familiare iscritto.

¹Di norma la stipula di convenzioni economiche avviene con Enti di medie dimensioni (minimo 200 dipendenti).

La LUMSA accorda ai beneficiari della presente convenzione che intendono iscriversi ad un master o altro corso post lauream, un voucher di euro 300,00 a valere sulla seconda rata di iscrizione. Sono esclusi i percorsi relativi alla formazione iniziale e continua degli insegnanti.

Art. 5

(STATUS DI STUDENTE UNIVERSITARIO)

Coloro che sono ammessi, in base alla presente convenzione, ai corsi di studio della LUMSA sono studenti universitari a tutti gli effetti e sono sottoposti alla normativa che ne regola gli studi. Possono ottenere dal Presidente del corso di studio, concordandone le modalità, parziale esonero dalla frequenza delle lezioni, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni imposte dalla LUMSA per gli studenti lavoratori.

ART. 6

(COLLABORAZIONE)

Nell'ottica di una proficua collaborazione e desiderosa di contribuire all'orientamento professionale degli studenti universitari, la Sicindustria si impegna a siglare contestualmente una convenzione per lo svolgimento dei tirocini curriculari in favore degli iscritti ai corsi di laurea della LUMSA. L'effettiva attivazione dei tirocini sarà subordinata alle esigenze dell'ente ospitante.

Art. 7

(DURATA E RECESSO)

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha la durata di 3 anni accademici a decorrere dalla data di sottoscrizione aa.
L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia le agevolazioni in favore degli studenti già iscritti ai corsi

Art. 8

(FORO COMPETENTE)

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Art. 9

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso la LUMSA per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al progetto formativo.

Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'European Data Protection Board.


Art. 10

(IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo 5, punto 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto). Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma, 1° luglio 2025

Per la LUMSA
Il Rettore
(Prof. Francesco Bonini)



Per la SICINDUSTRIA
Il Presidente
(Ing. Calogero Rizzolo)

